



**COMUNE DI
ROTONDELLA**

STATUTO

2011

COMUNE DI ROTONDELLA
PROVINCIA DI MATERA

PRESENTAZIONE

Gli Statuti comunali (indicati per la loro elaborazione ed approvazione dalla Legge n. 142 del 5 giugno 1990), rappresentano un importante strumento di democrazia partecipativa che per essere attuata, all'interno delle comunità locali, sia di piccole che di grandi dimensioni, ha bisogno non solo di elementi culturali ma anche di un quadro normativo di riferimento.

Si offrono, quindi come importanti strumenti in mano alla volontà dei cittadini “quando questi richiedono ai loro amministratori dei processi decisionali aperti e condivisi; li rendono ineludibili, un obbligo per chi decide, un diritto per chi vuole partecipare alle decisioni”.

Gli “Statuti” comunali rappresentano, quindi, uno strumento giuridico importante che pone nelle condizioni di operare all'interno di una comunità non solo i singoli cittadini ma anche i soggetti portatori di interessi diffusi, diversi dai rappresentanti eletti ed attivi nelle istituzioni locali, mettendo in moto energie nuove in uno spazio non più conflittuale ma utilizzabile per la costruzione di nuove e positive pratiche di democrazia diffusa, capace di produrre effetti concreti.

La stessa rigenerazione del sistema politico e delle forme più evolute di democrazia partecipativa non può trascurare gli impulsi che giungono dai molteplici e diversi segmenti della società.

Per queste ragioni, l'Amministrazione Comunale di Rotondella, ha inteso fare omaggio ai giovani di Rotondella che compiono i 18 anni, dello Statuto comunale affinché la lettura dello stesso sia di impulso alla loro crescita e foriero di una loro effettiva partecipazione alla vita sociale, politica e culturale della comunità alla quale appartengono.

Lo “Statuto” del Comune di Rotondella è stato predisposto nel 1991 con la costituzione di una Commissione nominata dal Consiglio comunale nella seduta del 13 aprile.

Nella Commissione furono eletti: Piero Mazzei, Antonio Divincenzo, Mario Cucari, Giuseppe D'Ambrosio e Antonio Rizzo. Della stessa facevano parte il Sindaco, Antonio Accettura e il Segretario Comunale Giuseppe Mangini.

La stessa, in data 20 settembre 1991, produsse la bozza dello Statuto accompagnata da una relazione sul lavoro svolto, che aveva visto il coinvolgimento -espresso poi in singoli contributi- di enti ed associazioni di varia natura, non solo locali ma provinciali e regionali, prevedendo all'interno dello stesso anche l'ipotesi di unione e consorzi con i paesi limitrofi di Valsinni e Nova Siri.

Lo Statuto venne portato in Consiglio Comunale per la sua approvazione, per la prima volta, nella seduta del 12 ottobre 1991 e del successivo 14 ottobre 1991, ma non venne approvato per la mancanza del numero dei consiglieri richiesto, a causa di accentuate forme di contrasto politico, estranee, comunque, al contenuto statutario. Infatti, su 20 consiglieri, solo 9 erano presenti.

Lo Statuto venne discusso ed approvato definitivamente, con alcune modifiche ed integrazioni alla bozza originale, dai 13 consiglieri presenti (sui 19 in carica rispetto ai 20 che componevano il Consiglio), nelle sedute del Consiglio Comunale del 15 e 16 ottobre 1991.

Negli anni successivi, lo stesso è stato soggetto a ulteriori modifiche. Di seguito si indicano gli atti del Consiglio comunale: Delibera di C.C. n. 60 del 7 ottobre 1994 (Legge 81/93), Delibera del C.C. n.14 del 16 marzo 1998 (stemma e gonfalone), Delibera di C.C. n. 1 del 5 gennaio 2001, Delibera di C.C. n. 26 del 30 novembre 2004 (istituzione della figura del Presidente del Consiglio comunale e della Consulta delle Associazioni).

Questa pubblicazione vuole essere, altresì, un omaggio a coloro che collaborarono alla stesura dello Statuto Comunale con un alto senso civico e che hanno prematuramente lasciato la nostra Comunità.

Avv. Vincenzo Francomano
SINDACO DEL COMUNE DI ROTONDELLA

ROTONDELLA, 18 Agosto 2011

STATUTO

Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta
del 30 Novembre 2004 (Delibera N.26/2004)

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1

AUTONOMIA DEL COMUNE

1. Il Comune di Rotondella è costituito in Comune autonomo, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico, sociale e civile.
2. Il Comune ha autonomia statutaria amministrativa organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
3. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con Legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
4. Il Comune favorisce la partecipazione ed attua forme di consultazione della popolazione, garantisce la pubblicità degli atti dell'amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi.
5. Il Comune organizza le strutture, gli uffici ed i servizi individuando le responsabilità degli organi e del personale ed attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.

ART. 2

TERRITORIO, STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune di Rotondella ha una estensione di Kmq.76.593811 e comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art.9 della Legge 24 dicembre 1954 n.1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica. Presenta i seguenti confini: Tursi e Colobraro a Nord Est; Policoro ad Est; Nova Siri a Sud; Valsinni ad Ovest; a Sud-Est il mare Jonio.
2. Le modificazioni al territorio comunale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art.133 della Costituzione previa audizione della popolazione del Comune.
3. Il territorio di cui al precedente comma comprende due centri urbani: Rotondella collina Rotondella/Due. È prevista la realizzazione di un terzo centro urbano di tipo turistico-balneare denominato Rotondella/Marina.
4. Il Comune ha lo stemma ed il gonfalone di cui ai bozzetti allegati al presente Statuto e che vengono così descritti:
STEMMA: d'azzurro, al monte all'italiana di tre colli, di verde, fondato sulla pianura d'argento, fluttuosa di azzurro, esso monte accompagnato nel cantone destro del capo della cometa d'argento. con cinque raggi e con la coda ondeggiante in banda incorporante il sesto raggio. Ornamenti esteriori

da Comune.

GONFALONE: drappo di bianco riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

TITOLO II

FUNZIONI

ART. 3

FUNZIONI ED OBIETTIVI DEL COMUNE

1. Il Comune è titolare di funzione proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.
2. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo sociale ed economico finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.
3. L'attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati dalle leggi e dal presente statuto ed è improntata a criteri di economicità, ed efficacia e di pubblicità.
4. Il Comune per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati delle funzioni proprie e delegate attua forme di Cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

ART. 4

FUNZIONI PROPRIE

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio di competenza, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri Enti dalla Legge statale o regionale e, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico e culturale.

ART. 5

FUNZIONI PROPRIE: SETTORE SANITA'

1. Il Comune esercita funzioni sanitarie demandategli dalla Legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e che, comunque non siano di competenza dello Stato o della Regione.
2. Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Comune assume i provvedimenti

- necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.
3. Al fine di cui al precedente comma, il Comune prende accordi con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione nonché con le Unità Sanitarie Locali, anche per garantire l'assistenza medica, ostetrica e farmaceutica in tutte le ore del giorno e della notte.
 4. Il Comune istituisce ambulatori e consultori per l'assistenza alla maternità e infanzia, agli anziani ed agli invalidi e per il recupero dei tossicodipendenti.

ART. 6

FUNZIONI PROPRIE: SETTORE ASSISTENZA E BENEFICENZA

1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 24 luglio 1977 n°616.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo comma il Comune predispone annualmente un programma di assistenza relativa a:
 - a) manifestazioni ricreative, culturali e sociali in favore dei meno ambienti;
 - b) accogliimento, in idonei istituti, delle persone inabili al lavoro o anziani;
 - c) predisposizione di locali, idoneamente attrezzati, per accogliere, nelle ore diurne anziani ed inabili.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi, il Comune stabilisce apposite tariffe, esonerando dal pagamento della retta le persone prive di disponibilità finanziarie.
4. Il Comune si avvale, nell'esercizio delle predette attività, dell'opera degli assistenti sociali e di eventuali associazioni di volontariato.

ART. 7

FUNZIONI PROPRIE: SETTORE ASSISTENZA SCOLASTICA

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
2. L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma deve svolgersi secondo le modalità previste dalla legge regionale.

ART. 8

FUNZIONI PROPRIE: SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Il Comune svolge funzioni amministrative nelle seguenti materie attinenti allo sviluppo economico della sua popolazione:

- a) fiere e mercati (art.54 DPR 24.7.77 nr.616)
- b) turismo ed industria alberghiera (art.60 DPR 24.7.77 nr.616)
- c) artigianato (art.63 DPR 24.7.77 nr.616)

ART. 9

FUNZIONI PROPRIE: SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E TUTELA DELL'AMBIENTE DA INQUINAMENTI

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di edilizia residenziale pubblica.
2. Il Comune svolge altresì le funzioni amministrative concernenti il controllo dell'inquinamento atmosferico proveniente da impianti termici; il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento atmosferico ed acustico prodotto da auto e motoveicoli; la rilevazione, il controllo, la disciplina e la prevenzione delle emissioni sonore.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti comma si osservano le norme statali e regionali vigenti.

ART. 10

FUNZIONI PROPRIE: SETTORE CULTURA

1. Il Comune promuove e favorisce ogni valida iniziativa che si proponga la crescita culturale della sua popolazione e, in particolare, quelle indirizzate alla ricerca, allo studio ed alla valorizzazione delle varie testimonianze, forme ed espressioni della propria cultura popolare e delle proprie tradizioni (carnevale, feste popolari, dialetto, centro antico).
2. Per la realizzazione di quanto al comma precedente, fornisce ogni utile contributo, anche economico, a fondazioni, associazioni, privati che perseguano i detti fini, con particolare riferimento alla biblioteca comunale quale infrastruttura fondamentale per assolvere ai bisogni culturali e informativi della collettività.

ART. 11

FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolati.
2. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo.

ART. 12

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

1. Per quanto attiene alle funzioni delegate dalla Regione, il Comune si impegna: ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega. A tal fine il Comune riconosce alla Regione di avvalersi degli uffici comunali.

TITOLO III

ORGANI DEL COMUNE

ART. 13

ORGANI

1. Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco.
2. Lo status degli amministratori comunali è disciplinato dal Capo IV del D.Leg.vo 267/2000.

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 14

CONSIGLIO COMUNALE

1. L'elezione, la durata del Consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio eletto nella prima seduta del Consiglio a scrutinio segreto. Nella stessa seduta si procede alla elezione di due vice Presidenti di cui un vicario.
3. Il consiglio dura circa sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli consiglieri.
4. L'attività del Consiglio è disciplinata da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti, perseguendo l'obiettivo della efficienza decisionale.
5. Fino all'approvazione del nuovo Regolamento, di cui al comma precedente, resta in vigore quello esistente per quanto compatibile con il D.L.vo 267/2000.

ART. 15

CONSIGLIO COMUNALE: CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma dell'art.41 del D.L.vo 267/2000, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcune delle cause ivi previste.
4. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla Legge. Essi si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il

funzionamento del Consiglio.

5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonchè dalle aziende del comune dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
6. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.
Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite interno del Consiglio Comunale.
7. I Consiglieri hanno diritto di promuovere la sottoposizione a controllo di legittimità degli atti della Giunta ai sensi dell'art. 127 del D.L.vo 267/2000.
8. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.
9. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.
10. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.
11. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale su segnalazione di chiunque vi abbia interesse.
Attivata la procedura per la decadenza, il Consigliere di cui trattasi dovrà essere informato dell'avvio della procedura e sarà invitato a presentare al Presidente del Consiglio eventuali giustificazioni entro giorni 10 dalla richiesta. Il Consiglio nella prima seduta utile, deciderà sulla decadenza valutando la fondatezza delle giustificazioni, se presentate.

ART. 16

CONSIGLIO COMUNALE: COMPETENZE

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2. Il Sindaco, sentita la Giunta, deve presentare nel termine di giorni 30 dalla elezione del Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato la cui approvazione, definizione ed adeguamento il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Consiglio può inoltre effettuare verifiche periodiche dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e di singoli assessori, a seguito di richiesta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge e, in particolare

adotta i seguenti atti fondamentali:

- a) quelli tassativamente indicati dall'art.42 del Decreto Legislativo 18/8/2000 nr.267.
 - b) l'esame della condizione degli eletti alla carica di consigliere ed ogni atto inerente alla loro posizione.
 - c) la nomina delle Commissioni in cui sia rappresentata la minoranza.
 - d) la nomina del difensore civico e della Commissione dei garanti per l'espletamento del referendum consultivo.
4. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
 5. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

ART.17

GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio comunale, e ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio ed al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

ART. 18

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. È istituita la conferenza dei capigruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio e composta da tutti i capigruppo consiliari o loro delegati.
2. La Conferenza dei capigruppo garantisce e tutela le prerogative ed i diritti dei Consiglieri e mantiene i rapporti con i gruppi.
3. Spetta alla Conferenza dei capigruppo di predisporre il calendario di attività del Consiglio e di coordinare il lavoro del Consiglio e delle Commissioni consiliari.

ART. 19

CONSIGLIO COMUNALE. FUNZIONAMENTO: COMMISSIONI

1. Il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale; esse possono essere permanenti o speciali; in entrambi i casi, deve essere assicurata la presenza di entrambi i sessi.
2. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina la composizione, il funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori, le audizioni delle forme associate e, in generale, delle espressioni rappresentative della comunità locale.
3. Delle commissioni fanno parte, senza diritto di voto, i membri di Giunta competenti per materia e alle relative sedute partecipano i funzionari cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche all'esame nonché eventuali membri esterni al Consiglio particolarmente competenti nel settore e rappresentative delle organizzazioni di categorie presenti nel territorio comunale.
4. Sono previste le commissioni permanenti sotto elencate:
 - a)-Commissioni affari generali e rapporti con altri Enti locali territoriali;
 - b)-Commissioni bilancio, finanza, patrimonio e programmazione economica;
 - c)-Commissioni per il personale e per l'organizzazione del lavoro delle attività comunali;
 - d)-Commissioni agricoltura e attività produttive;
 - e)-Commissioni territorio, urbanistica e lavori pubblici;
 - f)-Commissioni cultura, formazione e sicurezza sociale;
 - g)-Commissioni per i problemi giovanili;
 - h)-Commissioni per la condizione della donna e per la pari opportunità;
5. Le Commissioni aventi funzioni di garanzia e di controllo sono presiedute da un Consigliere Eletto tra le minoranze presenti in Consiglio.

ART. 20

CONSIGLIO COMUNALE. FUNZIONAMENTO: SESSIONI

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie possono svolgersi in qualsiasi periodo dell'anno.
3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco e per deliberazione della Giunta o per richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.
4. La riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.

ART. 21

CONSIGLIO COMUNALE. FUNZIONAMENTO: CONVOCAZIONE

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere anziano, sino alla elezione del Presidente del

Consiglio (art.40, comma 5 D.lgs 267/2000). Sino alla elezione per la prima volta del presidente del Consiglio le relative funzioni sono espletate dal sindaco.

2. La convocazione dei consiglieri, comprendente l'avviso della seduta e l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere fatta dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti da consegnarsi a mezzo di messo comunale, che ne attesta la consegna, ovvero a mezzo fax o altra procedura che offra sicurezza in ordine alla effettiva ricezione dell'avviso.
3. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
4. Le modalità di convocazione del Consiglio sono quelle previste dall'articolo 125 del T.U.L.C.P. del 1915.
5. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente del Consiglio che, prima di stilarlo, consulta, salvo casi di iniziative, i capigruppo consiliari.
6. È data comunque priorità agli oggetti proposti dallo stesso Sindaco.
7. Il regolamento del Consiglio riserva apposite sedute, o frazioni di sedute, alla discussione sulle proposte di iniziative consiliare, a quelle della minoranza, alle interrogazioni, interpellanze e mozioni.

ART. 22

CONSIGLIO COMUNALE

FUNZIONAMENTO: VALIDITÀ SEDUTE E DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio, sia in prima e sia in seconda convocazione, delibera con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco, e a maggioranza assoluta dei votanti salvo i casi per i quali la legge o il presente statuto prevedano una diversa maggioranza.
2. L'elenco degli assenti ingiustificati è affisso all'albo pretorio per la durata di quindici giorni.

ART. 23

CONSIGLIO COMUNALE

FUNZIONAMENTO: ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri hanno obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune o verso le aziende Comunali dal medesimo amministrato o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interessi propri o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ad appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alle loro amministrazioni o tutela.

ART. 24
CONSIGLIO COMUNALE
FUNZIONAMENTO: PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento;

ART. 25
CONSIGLIO COMUNALE
FUNZIONAMENTO: PRESIDENZA SEDUTA

1. La convocazione del Consiglio e l'ordine degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio. Nel caso di impedimento del Presidente del Consiglio le sue funzioni sono esercitate dal vice Presidente Vicario. Nel caso di contemporaneo impedimento del Presidente del Consiglio Comunale e del suo Vicario, tutte le funzioni sono svolte dall'altro vice Presidente.
2. I vice Presidenti sono eletti con unica, successiva e separata votazione dopo quella del Presidente del Consiglio. Risultano eletti i consiglieri di maggioranza e di minoranza che riportano il maggior numero di voti. I vice Presidenti entrano in carica immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. Assume le funzioni di vicario il vice Presidente che ha riportato il maggior numero di voti.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto a maggioranza semplice dei consiglieri assegnati è eletto chi riporta il maggior numero di voti. Con gli stessi criteri e modalità si procede alla nomina dei Vice Presidenti, di cui un vicario. Per ciascuna delle votazioni, ogni consigliere ha diritto di esprimere un solo voto.
4. Il Presidente del Consiglio comunale entra in carica immediatamente dopo la proclamazione dell'elezione, previo giuramento davanti al Consiglio, osservando la formula di rito.
5. I vice Presidenti, subito dopo il giuramento del Presidente del Consiglio, entrano in carica al momento della proclamazione.
6. La deliberazione consiliare di elezione del Presidente e dei Vice Presidenti è immediatamente esecutiva.
7. Il Presidente del Consiglio Comunale ed i Vice Presidenti rimangono in carica per tutta la durata del mandato, salvo che in caso di dimissioni o nel caso in cui venga approvata la mozione di sfiducia di cui al successivo comma.
8. Può essere proposta da 2/5 (due quinti) dei consiglieri assegnati una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e/o dei Vice Presidenti. Tale mozione è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale da tenersi entro 20 giorni dalla presentazione della mozione stessa.
Si procede alla elezione del nuovo Presidente del Consiglio e/o dei Vice Presidenti nel caso in cui la mozione di sfiducia venga approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

9. Il Presidente del consiglio convoca e dirige le attività del Consiglio.
10. Il Presidente convoca il Consiglio Comunale:
 - a)-Nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali;
 - b)-Su richiesta del Sindaco;
 - c)-Su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri. In tal caso la riunione, nel corso della quale devono essere inseriti gli argomenti richiesti, deve essere tenuta entro 20 (venti) giorni.
11. Il Presidente del Consiglio firma gli atti e le deliberazioni del Consiglio Comunale unitamente al Segretario Comunale;
12. Il Presidente del Consiglio riceve le interrogazioni le interpellanze, le mozioni e le risoluzioni da sottoporre al Consiglio.
13. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio disciplina le modalità con cui il Presidente assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
14. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine o turbativa del buon andamento della seduta. Il consigliere che reiteratamente violi il Regolamento può essere espulso dall'aula.

ART. 26

CONSIGLIO COMUNALE. FUNZIONAMENTO: VOTAZIONI

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.
2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti; nelle votazioni palesi gli astenuti non vengono computati fra i votanti.
4. Qualora la legge o lo Statuto prevedano la rappresentanza della minoranza, e nella votazione non sia riuscito eletto alcun rappresentante della minoranza, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, colui o coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.
5. Le elezioni avvengono, salve le eccezioni stabilite dal regolamento del consiglio, sulla base di candidature singole o di elenchi presentati al consiglio, con le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 27

CONSIGLIO COMUNALE. FUNZIONAMENTO: VERBALIZZAZIONE

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza. È facoltà dei Consiglieri di firmare detto verbale.
2. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di Segretario unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi.
3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
4. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo, può chiedere, altresì, che sia messa a verbale qualsiasi propria succinta dichiarazione, relativa all'argomento oggetto di discussione.

ART. 28

CONSIGLIO COMUNALE

FUNZIONAMENTO: PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, nr.267.

ART. 29

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio c.le.
2. Il Sindaco nomina i quattro componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
3. Il Sindaco può nominare assessore anche cittadino non facente parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere nella misura massima del 50% degli assessori.
4. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può, essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.
5. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

ART. 30

RAPPORTI DEL CONSIGLIO CON IL SINDACO E LA GIUNTA

1. Il documento degli indirizzi generali di governo è votato per appello nominale.
2. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
3. Il Sindaco o la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

CAPO II

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 31

LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

ART. 32

LA GIUNTA: COMPOSIZIONE

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori compreso tra il minimo di quattro ed il massimo pari al numero massimo consentito dall'articolo 47, comma 1 del Decreto Leg.vo 18/8/2000, nr.267. Nel rispetto delle norme sulla pari opportunità, anche nella Giunta deve essere assicurata la presenza di entrambi i sessi.
2. Gli assessori comunali devono avere i requisiti di Compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. Restano salve le disposizioni di legge che prevedono specifiche cause di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di assessore comunale.
3. La Giunta nella prima riunione degli assessori verifica la sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente.
4. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. La loro presenza non modifica il numero degli assessori componenti la Giunta.
5. Il numero degli assessori extraconsiliari non può eccedere la metà degli assessori da cui la Giunta è composta.

6. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a)-morte;
 - b)-dimissioni;
 - c)-revoca da parte del Sindaco;
 - d)-decadenza;
 - e)-approvazione mozione di sfiducia insieme al Sindaco ed alla Giunta;
 - f)-cessazione della carica del Sindaco, per qualsiasi motivo.

ART.33 VICE SINDACO

1. Il vicesindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate dagli assessori deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'Albo pretorio.

ART. 34 LA GIUNTA: COMPETENZE

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 35 LA GIUNTA: FUNZIONAMENTO

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta, avuto riguardo ad ogni utile indicazione pervenuta dagli assessori.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il vice sindaco.
4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.

I componenti della Giunta hanno obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune o verso le aziende comunali dal medesimo amministratore o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interessi propri o di interessi, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi. Inoltre i componenti della Giunta competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionali in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del Comune.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.
7. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora, importi impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, i pareri sono inseriti nella deliberazione.
8. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso facendo salvo la possibilità degli assessori di apporre la propria firma, e cura la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.

CAPO III

ART. 36 SINDACO

1. Il Sindaco è organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente, anche in giudizio, convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi degli uffici e alla esecuzione degli atti.
3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
4. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione italiana.

ART. 37 SINDACO - CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE: DELEGHE

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un assessore con la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento (vice Sindaco).
2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore

funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle istruttorie ed esecutive loro assegnate rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
5. Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco.
6. Gli assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.
7. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigono, può delegare ad uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi.

ART. 38

SINDACO - CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE: COMPETENZE

1. Il Sindaco quale capo dell'amministrazione:
 - a) rappresenta legalmente il Comune, anche in giudizio;
 - b) può richiedere al Presidente del Consiglio la convocazione dello stesso;
 - c) convoca e presiede la Giunta; distribuisce gli affari su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate;
 - d) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze della Giunta;
 - e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
 - f) stipula i contratti, relativi alla gestione del patrimonio del Comune, deliberati dal Consiglio e dalla Giunta;
 - g) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative;
 - h) rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di indigenza;
 - i) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto; promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - l) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art.50-comma 10 del D.Leg.vo 267/2000 nonchè dal presente Statuto e dal relativo Regolamento comunale;
 - m) sospende, nei casi di urgenza, i dipendenti comunali riferendone alla

Giunta ed alle organizzazioni sindacali;

n) coordina nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente.
4. Il Sindaco, inoltre, emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzioni pecuniarie amministrative a norme e della legge 24/09/1981, nr. 689.

ART. 39

SINDACO - UFFICIALE DEL GOVERNO: COMPETENZE

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a)-alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b)-all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica di sanità e di igiene pubblica;
 - c) -allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d)-alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può, provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizi dei reati in cui fossero incorsi.

TITOLO IV

INFORMAZIONE E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

ART.40

DIRITTO ALL' INFORMAZIONE

1. Il diritto alla informazione, necessario presupposto della trasparenza e della imparzialità dell'attività amministrativa è riconosciuto, agevolato e promosso dal Comune. Esso si attua ad iniziative dello stesso Comune ovvero su richiesta dei cittadini singoli o associati.

ART. 41

INFORMAZIONE.INIZIATIVA DEL COMUNE

1. Il Comune, al fine di realizzare il diritto alla informazione, si avvale dei mass media esistenti in loco (giornali,emittenti radio ...) onde pubblicizzare la propria attività amministrativa, socialmente rilevante, e rendere edotti i cittadini dei propri diritti nei confronti del Comune nonchè delle procedure per soddisfare gli stessi.
2. Il Comune, inoltre al fine di attuare quanto previsto al comma precedente, può individuare e porre in essere ogni altro mezzo idoneo allo scopo (pubblicazione bollettino Comunale, monografie, lettere periodiche ai capifamiglia) compatibilmente con la disponibilità finanziaria del proprio Bilancio.

ART. 42

INFORMAZIONE. INIZIATIVE DEI CITTADINI: DIRITTO DI ACCESSO

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Con apposito regolamento à assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.
3. Il detto regolamento, da emanarsi entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente statuto inoltre:
 - a)-individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
 - b)-detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;

- c)-assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;
- d)-assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE

ART. 43

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa economica e sociale della comunità.
A tal fine considera favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività ed inoltre promuove forme di consultazione dei cittadini (riunioni, assemblee, consultazioni) e favorisce iniziative popolari (istanze, petizioni, proposte, referendum).
2. Le forme di partecipazione previste al comma 1 per tutti i cittadini sono estese anche ai cittadini dell'Unione europea ed agli stranieri regolarmente aggiornanti.

ART.44

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare con funzioni propositive consultive sulle seguenti materie: ambiente, sport, tempo libero, giochi e rapporti con le associazioni, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani bisognosi.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consigli comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito Regolamento.

ART. 45

ASSOCIAZIONI

1. Il Comune promuove sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, in particolare quelle che perseguono finalità scientifiche, culturali di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza,

- sportive, del tempo libero, quali strumenti di formazione dei cittadini.
2. La Giunta Comunale, su istanza degli interessati, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale, in un apposito Albo. Al fine di ottenere la registrazione, l'associazione deve depositare in Comune copia del proprio Statuto, con l'indicazione della propria sede e del nominativo del legale rappresentante. Non è consentito il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali contenuti nella Costituzione Italiana, con le vigenti disposizioni di legge e con le norme del presente Statuto Comunale. L'Albo Comunale delle Associazioni è disciplinato da specifico regolamento approvato secondo le procedure contemplate nelle disposizioni legislative e statutarie.
 3. Il Comune può promuovere e istituire la Consulta delle Associazioni, il cui funzionamento sarà disciplinato da specifico regolamento approvato secondo le procedure contemplate nelle disposizioni legislative e statutarie.
 4. Il Comune può, ove lo ritenga necessario per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, mettere gratuitamente a disposizione delle associazioni aventi sede nel territorio comunale le strutture e il personale occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni.
 5. Il Comune può affidare ad associazioni e a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni assegnando i fondi necessari; il relativo rendiconto della spesa è approvato dalla Giunta comunale.
 6. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte del Consiglio comunale, dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione comunale deve attenersi.

ART. 46

RIUNIONI, ASSEMBLEE, CONSULTAZIONI

1. L'Amministrazione comunale facilita la promozione di riunioni e assemblee, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione, qualora ne facciano richiesta, ogni struttura e spazio idoneo disponibili. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici; per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
2. L'Amministrazione comunale convoca assemblee di cittadini di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale per la formazione di comitati e commissioni; per discutere problemi; per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
3. Il Comune, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, delibera la

consultazione dei cittadini, dei lavoratori, delle forze sindacali e sociali, nelle forme di volta in volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

4. Consultazioni degli interessati devono tenersi nel procedimento relativo, all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti del Consiglio comunale che ne fanno esplicita menzione nelle inerenti deliberazioni.
5. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

ART. 47

ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Municipio con riferimento a problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Le istanze, a seconda della loro natura e rilevanza, devono ricevere risposta dal Sindaco, degli Assessori o dal Consiglio c.le entro un massimo di gg. 60.
3. Le petizioni e le proposte sono ricevute dal Consiglio Comunale che provvede a deliberare nel merito entro 30 giorni.
4. Agli effetti dei precedenti commi le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; le petizioni e le proposte da non meno di 60 elettori. L'autenticazione delle firme avviene a norma di legge.

ART. 48

REFERENDUM

1. Un quinto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune può richiedere l'indizione di referendum tali da consentire la scelta tra due o più alternative relative alla medesima materia.
2. La richiesta di cui al comma 1 può riguardare qualsiasi argomento quale il Consiglio comunale ha competenza deliberativa esclusiva, ad eccezione dei seguenti:
 - a)-atti di elezione, nomina, designazione, dichiarazioni di decadenza;
 - b)-personale del Comune e delle aziende municipalizzate;
 - c)-regolamento interno del Consiglio comunale;
 - d)-bilanci, finanze, tributi e contabilità;
 - e)-materie sulle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge;
 - f)-oggetti sui quali il Consiglio comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale o da chi sono derivati rapporti con terzi;
 - g)-pareri richiesti da disposizione di legge.
3. La richiesta del comitato deve essere sottoscritta da almeno venti cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. La raccolta delle firme autenticate deve avvenire, a cura del comitato promotore, nel tempo massimo di sessanta giorni, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento.
5. I referendum possono riguardare una consultazione generale o parziale del corpo elettorale.
6. Il regolamento disciplina i tempi ed i modi dei referendum e la costituzione della commissione dei garanti, competente all'espletamento di tutta la procedura referendaria, composta da non più di tre membri che siano esperti ed i cui requisiti saranno indicati dal regolamento.
7. I quesiti referendari devono soddisfare i principi della chiarezza, semplicità, omogeneità ed univocità.

Sull'ammissibilità dei quesiti e sulla conseguente indizione del referendum consultivo decide la commissione dei garanti venti giorni dalla loro presentazione e ne dà comunicazione al Sindaco perché provveda all'indizione del referendum alla data da lui fissata che non può essere né inferiore ad un mese né superiore a tre mesi dalla comunicazione della decisione della Commissione.

8. Non possono essere proposti referendum consultivi, né possono essere ricevute le relative richieste nel periodo intercorrente tra le data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione degli eletti. In ogni caso i referendum non possono aver luogo in coincidenza con in altre operazioni di voto.
9. Qualora al referendum abbia partecipato più del cinquanta per cento degli aventi diritto, il Sindaco, entro un mese dalla proclamazione del risultato del referendum iscrive all'ordine del giorno del consiglio comunale il dibattito relativo per assumere le decisioni in merito.

ART. 49

AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune.
2. Il Comune, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazionedel contraddittorio, delibera la costituzione in giudizio ma, in caso di soccombenza, le spese saranno a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

TITOLO VI

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 50

SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge con particolare riferimento alla 241 del 7.9.1990 sull'azione amministrativa.

ART. 51

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. L'avvio del procedimento stesso è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.
2. Qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
3. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interesse diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
4. Il Comune non può approvare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento della istruttoria.

ART. 52

DIRITTI DEI SOGGETTI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO

1. I soggetti di cui all'articolo precedente hanno diritti:
 - a)-di prendere visione degli atti del procedimento;
 - b)-di presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

ART. 53

ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI

1. In accoglimento di osservazioni e proposte, l'amministrazione comunale può, concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero,

- nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
2. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi e sono stipulati per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti.
 3. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione comunale recede unilateralmente dall'accordo provvedendo a liquidare un indennizzo in relazione ai pregiudizi eventualmente verificatisi a danno del privato.

ART. 54

COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. L'Amministrazione comunale provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione devono essere indicati:
 - a)-l'organo competente al provvedimento conclusivo;
 - b)-l'oggetto del procedimento promosso;
 - c)-l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - d)-l'ufficio dove prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al precedente comma mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'Amministrazione stessa.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere soltanto dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

ART. 55

MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PRESENTAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI

1. Il comune adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini di cui alla legge 4 gennaio 1968, n° 15, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Qualora l'interessato dichiara che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della amministrazione comunale o di altra pubblica amministrazione il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copie di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione comunale o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

ART. 56

DIFENSORE CIVICO

1. Al fine di garantire l'imparzialità ed il buon funzionamento dell'Amministrazione comunale, può essere istituito, mediante la stipula di un'apposita convenzione con i Comuni di Valsinni e Nova Siri, l'ufficio

- del Difensore civico.
2. Le modalità di nomina e l'esercizio delle sue funzioni sono disciplinate dal regolamento.
 3. Qualora l'ipotesi del primo comma non si verifichi il Comune potrà avvalersi del difensore civico provinciale.

TITOLO VII

SERVIZI

ART. 57

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune nell'ambito, delle sue competenze può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART. 58

GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a)-in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b)-in concessione a terzi quando esistono ragioni tecniche economiche e di opportunità sociale;
 - c)-a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d)-a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e)-a mezzo di società per azioni a prevalente capitale comunale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

ART. 59

AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto.
2. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, organismo dotato di sola autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione,

- il presidente e il direttore, il quale compete la responsabilità gestionale.
4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali :sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e da regolamenti comunali.
 5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

ART. 60 CONVENZIONI

1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il comune sviluppa rapporti con altri comuni, con la provincia, con la Regione, con altri enti pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di Comune interesse.
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Il Comune collabora con lo Stato, con la Comunità Economica Europea, con la Regione, con la Provincia, con la Comunità Montana e con tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri di intervento in materia interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.

ART. 61 UNIONE

1. In considerazione del fatto che i Comuni di Rotondella, Nova Siri e Valsinni, fra di loro contermini, presentano realtà territoriali dalle caratteristiche pressoché simili, con una serie di problemi socio-economici pressoché identici; considerato anche che i tre territori, individualmente presi, hanno una estensione molto limitata al fine di poter programmare con sufficiente efficacia lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle popolazioni si prevede l'unione dei Comuni di Rotondella, Nova Siri e Valsinni. La proposta è formulata per aderire appieno allo spirito del D.L.vo 267/2000 che esalta la funzione programmatica dell'Ente locale facendone uno strumento fondamentale per lo sviluppo della Comunità.
2. A tal fine il Comune di Rotondella è impegnato a mettere in atto un processo per la realizzazione dell'Unione di cui al comma precedente, con entrambi o con uno dei comuni suddetti.
3. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'Unione saranno approvati con unica deliberazione dai singoli consigli comunali, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Sono organi dell'unione il Consiglio, la Giunta, ed il Presidente che sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'Unione.

5. Il regolamento dell'Unione contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'Unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.

ART. 62 CONSORZI

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri comuni e con la Provincia un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali dall'art. 114 del D.L.gvo 18/8/2000, nr.267, in quanto compatibili.
2. Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti la relativa convenzione unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
4. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del Consorzio almeno dal Sindaco o da un suo delegato.

ART. 63 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune., della Provincia e della Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o comunque di due o più tra i soggetti predetti, qualora spetti al Comune la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate;
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena, di decadenza.

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE

ART. 64

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Comunale ed ai funzionari comunali.
2. Il Regolamento organico disciplina la dotazione del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

ART.65

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a)-un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b)-l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c)-l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d)-il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 66

PERSONALE

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in ruolo organico, deliberati ai sensi dell'art.89 comma 5, del D.Leg.vo 267/2000.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati sulla base degli accordi collettivi nazionali.
3. Il regolamento di organizzazione degli uffici e del personale di cui all'art.89 del D.Leg.vo 18/8/2000, nr.267 detta norme per disciplinare, fra l'altro:
 - a)-l'organizzazione delle attività comunali in modo omogeneo e, ove le dimensioni lo consentano, complementare al fine di conseguire economia e velocità operativa;
 - b)-L'attribuzione dei poteri di spesa corrente ai responsabili degli uffici e dei servizi nell'ambito degli stanziamenti contenuti nel bilancio preventivo

- approvato, con il riscontro contabile della ragioneria;
- c)-l'obbligo per il responsabile dei programmi, dei progetti e degli interventi, di riferire entro il 15 ottobre di ogni anno, per iscritto, al Sindaco, tramite il segretario, sullo stato attuativo degli stessi formulando, se del caso, proposte e suggerimenti;
- d)-l'individuazione dell'appropriata dotazione della pianta organica in relazione all'organizzazione e alle esigenze degli uffici e dei servizi, conosciute mediante la rilevazione biennale dei carichi di lavoro;
- e)-le modalità ed i criteri per l'esercizio da parte del Sindaco dei poteri di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e quelle di collaborazione esterna;
- f)-l'attribuzione ai responsabili degli uffici e dei servizi della loro direzione della responsabilità gestionale e di quanto richiesto dall'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi di governo dell'ente pertinenti alle competenze dell'ufficio o servizio diretto, comprese le azioni possessorie e cautelari. La funzione direzionale, a qualsiasi livello svolta, tende al coinvolgimento ed alla valorizzazione delle risorse umane disponibili, ricerca snellezza ed efficacia d'azione, assicura efficienza e correttezza amministrativa, garantisce rispetto e cortesia nei confronti dei cittadini;
- g)-l'assegnazione al sindaco del potere di iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti, dei responsabili degli uffici e servizi su richiesta del segretario e l'applicazione della "censura" nei loro confronti, sentito il segretario;
- h)-l'assegnazione alla giunta municipale dell'applicazione ai responsabili degli uffici e dei servizi delle sanzioni superiori alla censura;
- i)-l'appartenenza, ai capi dei singoli uffici e servizi, dell'azione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno sempre che siano atti esecutivi delle decisioni degli organi di governo o atti di ordinaria gestione del servizio e privi di discrezionalità. Sono considerati privi di discrezionalità anche gli atti che sono assunti in conformità ad obbligatori pareri di collegi interni od esterni e gli atti contenenti soltanto discrezionalità tecnica;
- l)-affidamento della presidenza della commissione di concorso al Segretario comunale con la partecipazione alla commissione del responsabile dell'ufficio o servizio interessato al posto vacante;
- m)-l'attribuzione della responsabilità della procedura di concorso al responsabile dell'ufficio (o servizio, ecc.) personale o ad altro funzionario da lui di volta in volta designato per ciascuna procedura e componente di diritto della commissione di concorso;
- n)-il conferimento a tempo determinato degli incarichi di direzione di aree funzionali mediante decreto del Sindaco. La scelta deve privilegiare i funzionari più meritevoli fra quelli apicali della stessa professionalità. Il conferimento dell'incarico non può avere una durata superiore ad un anno e può portare al conferimento in via permanente della direzione di area con

atto del Sindaco che, sentito il segretario comunale, accerti l'esito favorevole della direzione affidata. Quando, il livello dei risultati conseguiti dal funzionario a cui sia stata affidata in via temporanea la direzione non appaia soddisfacente, il Sindaco dispone in qualunque momento la cessazione dell'incarico con deliberazione motivata in via sommaria.

4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

ART. 67

COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il Regolamento del personale può, prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:
 - a)-la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
 - b)-i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
 - c)-la natura privatistica del rapporto.
3. Il Sindaco può stipulare convenzioni con professionisti esterni, iscritti ai relativi ordini, con comprovata e specifica competenza, dimostrata da curriculum professionale, per affidare la direzione di area, di settori o uffici o servizi, nei quali mancano funzioni munite di professionalità analoghe per migliorare l'efficienza e la produttività dell'Ente, con l'onere dell'espletamento, di tutti gli atti necessari da parte degli stessi, munite dei relativi pareri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nell'interesse della collettività servita.

ART. 68

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEL PERSONALE

1. Il regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.
2. La Commissione di disciplina è composta dal Sindaco o da suo delegato che la presiede, dal Segretario del Comune e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente, secondo le modalità previste dal regolamento.
3. La normativa relativa alla designazione del dipendente di cui al precedente comma deve disporre in modo tale che ogni dipendente sia giudicato da personale della medesima qualifica o superiore.

ART. 69
SEGRETARIO COMUNALE

Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, provvede al coordinamento dell'attività dei funzionari apicali al fine di perseguire coesione della struttura, efficacia ed efficienza nel raggiungimento dei fini determinati dagli Organi di governo, nella gestione dei servizi e nell'attività comunale.

Il regolamento di cui all'art.89 del D,Leg,vo 18/8/2000, nr.267 stabilisce le modalità della predetta attività di coordinamento, temperando le esigenze di autonomia e responsabilità dei funzionari apicali con quella primaria e prevalente dell'armonico e integrato funzionamento dell'intera struttura.

- 1)-Il segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dirige l'attività di tutti i responsabili dei servizi coordinandola ed organizzandola al fine della migliore ed efficiente funzionalità dell'intera struttura operativa. Verifica e controllo l'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi cori poteri sostitutivi in caso di inerzia.
- 2)-Il segretario è responsabile:
 - degli atti e procedure attuative delle deliberazioni nonché dell'attuazione di tutti i provvedimenti e pertanto vigila costantemente sui servizi istituzionalmente competenti alla specifica attuazione delle procedure e dei provvedimenti;
 - dell'istruttoria delle deliberazioni:
 - del regolare svolgersi delle procedure conseguenti alla assunzione di atti deliberativi da parte degli organi di governo affinché acquistino validità giuridica e perseguano effettivamente i fini indicati.
- 3)-Il segretario prende parte alle riunioni della giunta e del consiglio con diritto di iniziativa per provvedimenti a valenza organizzativa generale.
- 4)-Riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità o di disfunzione gestionale.
- 5)-Il segretario è capo del personale anche agli effetti degli art.106 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, nr. 3, applicabile al procedimento disciplinare del personale degli enti locali;
- 6)-Firma gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno sempre che si tratti di atti esecutivi delle decisioni degli organi di governo o di atti esecutivi della gestione privi di discrezionalità. Sono considerati privi di discrezionalità anche gli atti che devono essere assunti su parere vincolante di collegi interni e gli atti contenenti soltanto discrezionalità tecnica.
- 7)-Il segretario ha, nel rispetto delle norme contabili, poteri per le spese correnti previste nel bilancio preventivo approvato che non siano attribuiti ai responsabili dei servizi e degli uffici.
 - regolamento determina le modalità operative, fra le quali la firma di riscontro del responsabile della ragioneria.
- 9)-Ai responsabili degli uffici e dei servizi il regolamento attribuisce la firma degli atti di rispettiva competenza avvertiti le caratteristiche di cui al comma 6 e, nel rispetto delle direttive date dal Segretario, la direzione del personale

e la sua gestione operativa, l'esercizio dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione di progetti adottati dagli organi autonomi di governo, l'esercizio dei poteri di spesa per quanto siano necessari all'acceleramento dell'attività gestionale, nonché poteri di proposta al Segretario in ordine all'adozione dei progetti ed ai criteri generali di organizzazione degli uffici e l'espressione del parere tecnico sulle proposte di delibere ai sensi dell'art. 49 del D.leg.vo 267/2000;

ART. 70 FUNZIONI APICALI

1. I funzionari apicali sono direttamente responsabili dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'Amministrazione, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, del controllo di produttività.
2. I funzionari apicali, nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, compreso il personale, agiscono in piena autonomia tecnica di decisione e di direzione.
3. Formulano schemi di bilancio di previsione per capitolo e programmi.
4. Organizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali, messe a disposizione, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi specifici.
5. Curano, in conformità alle direttive, tutte le fasi istruttorie delle deliberazioni e dei provvedimenti che dovranno essere adottati dagli organi rappresentativi.
6. Curano, in conformità alle direttive del Segretario c.le, l'attuazione delle deliberazioni e provvedimenti esecutivi ed esecutori.
7. Partecipano a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della giunta, esterne allo stesso.
8. Formulano e sottoscrivono pareri ed attestazioni da inserire nelle deliberazioni ai sensi dell'49 e dell'art.156, comma 5 del D.Leg.vo 267/2000.
9. Esercitano funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti di uffici e servizi.
10. Esercitano potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza ed inefficacia della specifica attività gestionale dei livelli sott'ordinati.
11. Spetta ai responsabili di unità operative organizzare e dirigere l'attività degli uffici che da essi dipendono.
12. Le sanzioni del richiamo scritto sono irrogate dal Segretario comunale con riferimento all'ambito delle rispettive competenze. Qualora i detti funzionari ritengono che sia da irrogare una sanzione più grave esercitano la relativa proposta secondo le modalità stabilite dal regolamento.
13. I dirigenti possono emanare circolari esplicative di leggi e regolamenti.

TITOLO IX

RESPONSABILITÀ

ART. 71

RESPONSABILITÀ VERSO IL COMUNE

1. Per gli amministratori ed i dipendenti del Comune si osservano le disposizioni di legge in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3. Il Sindaco, il Segretario c.le, il responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario c.le o ad un responsabile di servizi la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

ART. 72

RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. È danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto o all'operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

ART. 73
RESPONSABILITÀ DEI CONTABILI

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

ART. 74
PRESCRIZIONI DELL'AZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

TITOLO X
FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 75
ORDINAMENTO

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 76
ATTIVITÀ FINANZIARIA DEL COMUNE

1. La finanza del Comune è costituita da:
 - a)-imposte proprie;
 - b)-addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - c)-tasse e diritti per Servizi Pubblici;
 - d)-trasferimenti erariali;
 - e)-trasferimenti regionali;
 - f)-altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - g)-risorse per investimenti;
 - h)-altre entrate.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenzazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

ART. 77

AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. Il Comune cura la tenuta di un esatto inventario dei suoi beni demaniali e patrimoniali; esso viene rivisto, di regola ogni dieci anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario ed il responsabile di ragioneria.
2. I beni patrimoniali comunali possono essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni, la cui tariffa è determinata dal Consiglio comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi, dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

ART. 78

CONTABILITÀ COMUNALE: IL BILANCIO

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre, l'anno successivo, osservando i principi dell'università, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale impegno l'atto è nullo di diritto.

ART. 79

CONTABILITÀ COMUNALE: IL CONTO CONSUNTIVO

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La giunta comunale allega al Conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti nonché

- la relazione del revisore di cui all'art. 78 del presente statuto.
4. La relazione di cui al comma precedente è integrata da relazioni dei singoli assessori, inerenti alla materia di propria competenza.

ART. 80

ATTIVITÀ CONTRATTUALE

1. Agli appalti di lavoro, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del responsabile del procedimento relativo.
3. La determinazione deve indicare:
 - a)-il fine che cori il contratto si intende perseguire;
 - b)-l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c)-le modalità di scelte del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
4. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il Sindaco o l'Assessore delegato.
5. Per quanto attiene alla scelta del continente di cui al comma 1, si rinvia al Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune il quale dovrà essere informato ai seguenti criteri generali:
 - a)-il sistema di scelta del contraente è quello della licitazione privata;
 - b)-nei limiti indicati dal Regolamento, si potrà procedere a trattativa privata;
 - c)-per le trattative private saranno istituiti appositi albi comunali delle imprese e dei fornitori ai quali saranno assegnati lavori e forniture, avendo cura di offrire, agli stessi pari opportunità, o tra i quali saranno eventualmente effettuate gare ufficiose.
6. Il Comune si attiene comunque alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

ART. 81

REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

1. Il Consiglio Comunale affida la revisione finanziaria economico-finanziaria ad un revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.
2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscono, negativamente sull'espletamento del suo mandato.
3. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che

- accompagna la proposta di deliberazione conciliare del conto consuntivo.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
 5. Nella relazione di cui al comma 3 il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore e efficienza, produttività ed economica, della gestione.
 6. Il Consiglio Comunale può affidare al revisore e il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.
 7. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

ART. 82

TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a)-la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio riscossione dei tributi;
 - b)-Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c)-Il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del D.L. 10 Novembre 1978, n° 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979 n° 3.
2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art.152 del D.L.vo 18/8/2000, nr.267, nonché dalla stipulando convenzione.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 83

MODIFICAZIONI E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 6 comma 4 del D.Leg.vo 18/8/2000 nr.267.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello statuto può, essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dell'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica.
5. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, non può, essere rinnovata nel corso della durata in carica del consiglio stesso.

ART. 84

ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

- I. I regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente statuto.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore, del presente statuto.

ART. 85

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente statuto, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni, di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Le modifiche apportate al presente Statuto entrano in vigore il trentesimo giorno successivo a quello di affissione all'Albo pretorio del Comune.
3. Il segretario del Comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

INDICE GENERALE

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 Autonomia del Comune
- Art. 2 Territorio, stemma e gonfalone

TITOLO II - FUNZIONI

- Art. 3 Funzioni ed obbiettivi del Comune
- Art. 4 Funzioni proprie
- Art. 5 Funzioni proprie: settore sanità
- Art. 6 Funzioni proprie: settore assistenza e beneficenza
- Art. 7 Funzioni proprie: settore assistenza scolastica
- Art. 8 Funzioni proprie: settore sviluppo economico
- Art. 9 Funzioni proprie: settore edilizia pubblica
e tutela dell'ambiente da inquinamenti
- Art.10 Funzioni proprie: settore cultura
- Art.11 Funzioni delegate dello stato
- Art.12 Funzioni delegate dalla Regione

TITOLO III - ORGANI DEL COMUNE

- Art. 13 Organi

CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 14 Consiglio comunale
- Art. 15 Consiglio comunale: consiglieri comunali
- Art. 16 Consiglio comunale: competenze
- Art. 17 Gruppi consiliari
- Art..18 Conferenza dei Capigruppo
- Art. 19 Consiglio comunale. Funzionamento: commissioni
- Art. 20 Consiglio comunale. Funzionamento: sessioni
- Art. 21 Consiglio comunale. Funzionamento: convocazione
- Art. 22 Consiglio comunale. Funzionamento: validità sedute
e deliberazioni
- Art. 23 Consiglio comunale. Funzionamento: astensione dei consiglieri
- Art. 24 Consiglio comunale. Funzionamento: pubblicità delle sedute
- Art. 25 Consiglio comunale. Funzionamento: presidenza seduta
- Art. 26 Consiglio comunale. Funzionamento: votazioni
- Art. 27 Consiglio comunale. Funzionamento: verbalizzazione
- Art. 28 Consiglio comunale. Funzionamento: pubblicazione
deliberazioni

- Art. 29 Elezione del Sindaco e della Giunta
- Art. 30 Rapporti del Consiglio con il Sindaco e la Giunta

CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE

- Art. 31 La Giunta comunale
- Art. 32 La Giunta: composizione
- Art. 33 Vice Sindaco
- Art. 34 La Giunta: competenze
- Art. 35 La Giunta: funzionamento

CAPO III - SINDACO

- Art. 36 Sindaco
- Art. 37 Sindaco, capo dell'Amministrazione: deleghe
- Art. 38 Sindaco, capo dell'Amministrazione: competenze
- Art. 39 Sindaco, ufficiale del Governo: competenze

TITOLO IV - INFORMAZIONE E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

- Art. 40 Diritto alla informazione
- Art. 41 Informazione: iniziativa del Comune
- Art. 42 Informazione: iniziative dei cittadini - diritto di accesso

TITOLO V - PARTECIPAZIONE

- Art. 43 Partecipazione dei cittadini
- Art. 44 Consiglio comunale dei ragazzi
- Art. 45 Associazioni
- Art. 46 Riunioni, assemblee, consultazioni
- Art. 47 Istanze, petizioni, proposte
- Art. 48 Referendum
- Art. 49 Azione popolare

TITOLO VI - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

- Art. 50 Svolgimento dell'azione amministrativa
- Art. 51 Partecipazione dei cittadini nel procedimento amministrativo
- Art. 52 Diritti dei soggetti interessati al procedimento
- Art. 53 Accordi sostitutivi di provvedimenti
- Art. 54 Comunicazione dell'avvio del Procedimento
- Art. 55 Misure organizzative per la presentazione di atti e documenti
- Art. 56 Difensore civico

TITOLO VII - SERVIZI

- Art. 57 Servizi pubblici Comunali
- Art. 58 Gestione diretta dei Servizi pubblici
- Art. 59 Aziende speciali ed istituzioni

- Art. 60 Convenzioni
- Art. 61 Unione
- Art. 62 Consorzi
- Art. 63 Accordi di programma

TITOLO VIII - UFFICI E PERSONALE

- Art. 64 Principi e criteri direttivi
- Art. 65 Organizzazione degli uffici
- Art. 66 Personale
- Art. 67 Collaborazioni esterne
- Art. 68 Responsabilità disciplinare del personale
- Art. 69 Segretario comunale
- Art. 70 Funzioni Apicali

TITOLO IX - RESPONSABILITÀ

- Art. 71 Responsabilità verso il Comune
- Art. 72 Responsabilità verso i terzi
- Art. 73 Responsabilità dei contabili
- Art. 74 Prescrizione dell'azione di responsabilità

TITOLO X - FINANZA E CONTABILITÀ

- Art. 75 Ordinamento
- Art. 76 Attività finanziaria del Comune
- Art. 77 Amministrazione dei beni comunali
- Art. 78 Contabilità comunale: il bilancio
- Art. 79 Contabilità comunale il conto consuntivo
- Art. 80 Attività contrattuale
- Art. 81 Revisione economico- finanziaria
- Art. 82 Tesoreria

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 83 Modificazione e abrogazione dello Statuto
- Art. 84 Adozione dei regolamenti
- Art. 85 Entrata in vigore



Foto: Antonio Caprara

Progetto/Editing: Ufficio Comunicazione Comune di Rotondella